

■ **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2004**  
**Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3333).** *(GU n. 26 del 2-2-2004)*

Art. 6.

..... omissis .....

7. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici e alle opere di cui al comma 3 del medesimo art. 2.